

Commissione tecnica per i fabbisogni standard

Documento allegato al verbale della riunione del 11 dicembre 2023

OGGETTO: Valutazioni in merito ai trasferimenti da fiscalizzare ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 68 del 2011.

L'articolo 7 del d.lgs. n. 68 del 2011, per la complessiva attuazione del federalismo fiscale regionale, prevede che dal 2027 siano soppressi tutti i trasferimenti statali:

- di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, alle regioni a statuto ordinario;
- aventi carattere di generalità e permanenza;
- destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni.

La procedura disciplinata dall'articolo 7 stabilisce che l'individuazione dei trasferimenti sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, sulla base delle valutazioni della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, entro il 31 dicembre 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario.

In merito, si ricorda che l'attuazione del federalismo regionale è oggetto di una specifica Milestone all'interno del PNRR (M1C1-119 - attuazione federalismo regionale), con una scadenza fissata al primo trimestre dell'anno 2026; l'individuazione dei trasferimenti fiscalizzabili, da effettuare entro il 31 dicembre 2023, costituisce, a sua volta, una delle Milestones-ITA.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha definito un elenco di trasferimenti, sulla base delle informazioni desumibili dalla legislazione vigente e nel rispetto dei predetti criteri di cui all'articolo 7. La ricognizione è stata effettuata tenendo conto delle prime indicazioni fornite dai rappresentanti regionali, oltre che sulla base di un'analisi dei pagamenti del Bilancio dello Stato a favore delle Regioni per gli anni 2021 e 2022 (cat.4.2.1 e 22.2.1), selezionando i capitoli di spesa aventi le caratteristiche sopra illustrate.

La ricognizione così ottenuta, meramente tecnica, è stata inviata ai rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate, in quanto le valutazioni di queste ultime, oltre che dei rappresentanti degli enti territoriali, sono imprescindibili ai fini dell'eventuale esclusione o inclusione di determinati stanziamenti di bilancio nell'elenco. Tale elenco è stato esaminato nell'ambito della CTFS del 28 novembre 2023 ed è stato successivamente modificato sulla base di ulteriori approfondimenti, escludendo i seguenti capitoli:

- capitolo 3088 (MEF – PCM) - FONDO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA', in quanto le risorse di tale fondo sono destinate a copertura degli oneri di cui allo schema di decreto legislativo, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita

individuale personalizzato e partecipato”, esaminato dal Consiglio dei ministri, in via preliminare, in data 3 novembre 2023, prevalentemente da destinare all’INPS.

Potrebbe rilevare, ai fini dell’articolo 7 del d.lgs. n. 68 del 2011, l’articolo 31 di tale schema di decreto che prevede che le risorse del Fondo per l’implementazione dei progetti di vita, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, siano ripartite annualmente tra le Regioni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza unificata.

- capitolo 2068 (MEF – PCM) - FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE, in quanto non fiscalizzabile, dovendo essere considerato un intervento speciale di cui all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, volto a favorire la promozione dello sviluppo economico e i diritti della persona, nonché la rimozione degli squilibri.
- capitolo 2119 (MEF – PCM) - FONDO NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA, in quanto, a seguito di ulteriori approfondimenti, è emerso che tale fondo è erogato direttamente ai comuni.

Sono stati inclusi, invece, i seguenti capitoli:

- capitolo 2090 (MEF – PCM) - Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all’articolo 1, commi da 254 a 256, legge n. 205 del 2017, con importo a decorrere dal 2024 pari a 25.807.485 euro;
- capitolo 2121 (MEF – PCM) - Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia, di cui all’articolo 1, commi da 456 a 458, legge n. 145 del 2018, con importo a decorrere dal 2024 pari a 6.000.000 di euro.

Da segnalare che l’articolo 40 del DDL Bilancio 2024 istituisce il fondo unico per la disabilità che ha una dotazione di 231.807.485 euro annui a decorrere dall’anno 2024, che di fatto è la somma dei tre fondi relativi ad: alunni con disabilità (200 mln); caregiver (25.807.485 euro); persone sorde e ipoacusia (6.000.000 euro).

Nel corso della citata seduta della CTFS del 28 novembre 2023 sono state discusse le note inviate dalle seguenti Amministrazioni statali.

- PCM Ministro per la disabilità
- PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità
- PCM Ministro per lo Sport e i Giovani
- Ministero dell’Istruzione e del Merito
- Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
- Ministero della Giustizia
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Le predette Amministrazioni hanno espresso contrarietà alla fiscalizzazione dei trasferimenti in favore delle Regioni, gestiti attraverso i capitoli di bilancio inclusi negli stati di previsione dei rispettivi Dicasteri, ognuna adducendo motivazioni analoghe che possono essere così sintetizzate:

- i trasferimenti non riguardano competenze regionali, ma funzioni gestite a livello statale, nell'ambito delle quali le Regioni avrebbero un mero ruolo di esecutrici sulla base di una programmazione nazionale, al fine di garantire uniformità di trattamento sul territorio nazionale attraverso un esercizio unitario;
- non vi sarebbe il carattere della permanenza, in quanto l'ammontare spettante a ciascuna Regione verrebbe stabilito di anno in anno sulla base di parametri che non sono stabili nel tempo;
- non vi sarebbe il carattere della generalità, in quanto alcune Regioni potrebbero non essere destinatarie di tali Fondi qualora non attivino i necessari progetti.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alle note ed e-mail inviate dai vari Dicasteri.

In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha formulato una riserva politica in materia di lavoro e politiche sociali, evidenziando, in ogni caso, anche nell'ambito della comunicazione successivamente inviata, la contrarietà alla fiscalizzazione di tali fondi (tra cui il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e il Fondo nazionale per le non autosufficienze), in quanto i medesimi rappresentano lo strumento principale per formare il disegno di una politica sociale nazionale che si sviluppa nel rispetto della Costituzione. Quindi, è stato fatto presente che l'utilizzo delle risorse di tali Fondi è regolato con appositi strumenti programmatici con cui è assicurata, a livello statale, un'opera di indirizzo complessivo nel campo dei servizi sociali, nell'ottica di un graduale raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale, nei limiti delle risorse disponibili. In sintesi, tali fondi garantiscono il sostegno a questi LEP consentendo di realizzare l'obiettivo di una più omogenea diffusione degli interventi di natura sociale.

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, invece, ha chiesto di sospendere la valutazione dell'eventuale inserimento del Fondo Integrativo Statale (FIS) per la concessione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore nell'elenco dei trasferimenti da fiscalizzare in favore delle Regioni, in attesa di ulteriori approfondimenti a seguito della conclusione dei lavori del sottogruppo n. 11 del CLEP, come si evince dal documento allegato.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non avendo partecipato alla riunione, avrebbe fatto pervenire una nota di approfondimento, che tuttora non è pervenuta.

Infine, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica si è reso disponibile alla fiscalizzazione del capitolo interessato (in materia di sicurezza informatica).

Nel corso della riunione, le Regioni hanno espresso il proprio assenso ai fini di una celere definizione dei trasferimenti da fiscalizzare, come indicati nell'elenco.

ANCI e UPI hanno, invece, espresso il proprio dissenso all'inclusione, tra i trasferimenti da fiscalizzare in favore delle Regioni, dei fondi finalizzati al finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali (ad esempio, politiche sociali e trasporto pubblico locale), ritenendo che tale inclusione contrasterebbe con l'articolo 119 della Costituzione, che prevede che le funzioni fondamentali degli enti locali siano finanziate, tra l'altro, con quote di compartecipazione a tributi erariali, escludendo anche per il livello comunale e provinciale trasferimenti dallo Stato o dalle Regioni.

Con riferimento alle posizioni di contrarietà manifestate dalle Amministrazioni statali si formulano le seguenti riflessioni di ordine giuridico.

L'art. 119 Cost. stabilisce che gli enti autonomi territoriali abbiano autonomia finanziaria di entrata e di spesa e risorse autonome. L'ordinario metodo di finanziamento delle funzioni non prevede trasferimenti, con due eccezioni:

- quelli ai fini perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante (comma 3);
- quelli con i quali si destinano risorse aggiuntive e si effettuano interventi speciali in favore di determinati enti, per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni (comma 5).

Tali trasferimenti, ammessi in via di eccezione, si fondano sulla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.

L'art. 8 della legge n. 42/2009 prevede quindi la soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese connesse a materie di competenza legislativa regionale concorrente e residuale, nonché delle spese relative a materie di competenza esclusiva statale in relazione alle quali le Regioni esercitano competenze amministrative (lettere (a) ed (f)).

Lo stesso articolo specifica che le spese riconducibili a materie soggette al vincolo di cui all'art. 117, comma 2, lett. m) Cost. vanno determinate nel rispetto dei costi standard associati ai LEP (lettera b). Tali materie sono state individuate dall'art. 14 del d. lgs. n. 68/2011 (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale con riferimento alla spesa in conto capitale).

L'art. 10, comma 1 della legge n. 42/2009 prevede che, quanto al finanziamento delle funzioni regionali nelle materie di competenza legislativa regionale concorrente e residuale, siano cancellati i relativi stanziamenti di spesa, comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato; siano ridotte le aliquote dei tributi erariali e siano corrispondentemente aumentati taluni tributi regionali e talune aliquote delle compartecipazioni regionali.

L'art. 2 del d. lgs. n. 68/2011, in attuazione della legge delega di cui sopra, prevede la rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle Regioni a statuto ordinario.

L'art. 7 del d. lgs. n. 68/2011 prevede la soppressione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario, con specifico riferimento ai trasferimenti statali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, ivi compresi quelli finalizzati all'esercizio di funzioni da parte di Province e Comuni.

Quindi, a decorrere dall'anno 2012 si sarebbe dovuto:

rideterminare l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi;

sopprimere tutti i trasferimenti statali con le caratteristiche sopra ricordate.

A seguito di molteplici rinvii, ora il completamento del federalismo fiscale è stato inserito tra le milestones del PNRR da conseguire entro marzo 2026. In connessione ad esso attualmente sono previsti i seguenti ad interim steps:

1. entro dicembre 2023: aggiornamento della normativa vigente (legge n. 42/2009 e decreto legislativo n. 68/2011), ovvero, soluzione dei limiti tecnico-giuridici attuali (con particolare riferimento alla fiscalizzazione del Fondo TPL di circa 5 miliardi, previa inclusione o meno del servizio tra i LEP e all'addizionale regionale IRPEF, superando la disomogeneità tra RSO e RSS);
2. entro dicembre 2023: individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati mediante incremento di aliquote di tributi (ovvero misure alternative da individuare);
3. entro dicembre 2025: definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard.

Richiamato in sintesi il quadro normativo di riferimento, si evidenzia che la gran parte delle note ministeriali, che portano argomenti contrari alla fiscalizzazione, fa riferimento alla disciplina di settore vigente che, evidentemente, sconta la mancata perdurante attuazione delle prescrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e presuppone, dunque, il conseguente finanziamento statale di determinate funzioni (specie se connesse a diritti delle persone).

In proposito, si ricorda che la mappatura dei fondi da fiscalizzare si inserisce nel più ampio disegno di realizzazione del federalismo fiscale, come sopra descritto, che, per l'appunto, mira a dare compiuto adempimento al dettato costituzionale di cui all' articolo 119 della Costituzione. Di tale disegno la fiscalizzazione dei trasferimenti è solo un singolo, seppur importante, tassello, che si aggiunge ad altri decisivi interventi (quali, per esempio, la determinazione dei LEP, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, l'istituzione del fondo perequativo, la rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, ecc.).

Si riscontra, quindi, un diffuso difetto di prospettiva delle argomentazioni addotte dai Ministeri rispetto all'obiettivo di individuare i fondi oggetto di fiscalizzazione, in quanto i motivi contrari adottati prendono le mosse da quadri normativi di settore vigenti non coerenti con il dettato costituzionale e con la relativa normativa di attuazione. Inoltre, molte obiezioni omettono ogni considerazione circa il contesto sistematico in cui la fiscalizzazione dei trasferimenti si deve inserire e che, per definizione, non può lasciare privi di garanzia i livelli essenziali delle prestazioni concernenti di diritti civili e sociali (che non a caso sono, a loro volta, uno specifico ad interim step PNRR). Diverse tesi non considerano infine che, come specificato dall'art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, nelle materie di potestà legislativa regionale concorrente e residuale non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 8 della legge n. 59/1997 e all'art. 4 d. lgs. n. 112/1998 (ferma restando la facoltà del Governo di promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni) e che la c.d. attrazione in sussidiarietà delle funzioni si legittima

solo sulla base dei presupposti indicati dalla giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza n. 303 del 2003).

Più in generale, si ricorda che la Corte costituzionale ha specificato le condizioni in presenza delle quali è possibile mantenere eventuali trasferimenti statali alle Regioni in materie di competenza regionale: a) deve trattarsi di fondi necessari ad assicurare livelli di omogeneità nel godimento dei diritti e nella fruizione di servizi sul territorio nazionale (“il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt’oggi, l’integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall’art. 119 Cost.”; “nella sottolineata perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell’art. 119 Cost., l’intervento dello Stato [è] ammissibile nei casi in cui, come quello di specie, esso risponda all’esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa”: sentenza n. 273 del 2013 e, più di recente, sentenza n. 74 del 2019, in materia di trasporto pubblico locale); b) è necessario il coinvolgimento delle Regioni (poiché i trasferimenti statali a carattere vincolato che intervengono in materie concorrenti o residuali regionali determinano un’illegitima “sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza”, lo Stato deve disporre “trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, o, se del caso, passando attraverso il filtro dei programmi regionali, coinvolgendo dunque le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto”: v. già sentenza n. 16 del 2004 e, più di recente, sentenza n. 40 del 2022, rispettivamente in materia riqualificazione urbana e governo del territorio, e di ordinamento sportivo). Tali condizioni legittimano la permanenza dei trasferimenti statali, ma “come portato temporaneo della perdurante inattuazione dell’art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali” (sent. 273/2013 cit.).

Quanto sopra premesso, la CTFS, formulate le suesposte valutazioni di ordine tecnico e giuridico sull’elenco dei trasferimenti di cui alla tabella 1:

- prende atto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni statali, da Regioni, ANCI e UPI;
- rileva la sussistenza di un quadro normativo dove le discipline di settore non dialogano con l’art. 119 Cost. e relative disposizioni di attuazione;
- rappresenta che il federalismo fiscale regionale non può realizzarsi senza la collaborazione delle Regioni, dell’ANCI, dell’UPI e, soprattutto, delle Amministrazioni statali interessate, chiamate a “governare” i passaggi necessari a porre fine alla perdurante inattuazione del dettato costituzionale, come previsto altresì dalla milestone M1C1-119 PNRR e che, trattandosi di un processo che incide su attività significative delle varie Amministrazioni statali, inerenti a settori importanti e costituzionalmente tutelati (sociale, lavoro, TPL, istruzione), non si può prescindere da una valutazione di ordine “politico”;
- rileva l’esigenza che l’attuazione dell’articolo 7 del d.lgs. n. 68/2011 si svolga in coerenza con il più generale disegno di attuazione del federalismo fiscale indotto dalla riforma del Titolo V della Costituzione e recato dalla legge di delega n. 42/2009 e dai relativi decreti legislativi di attuazione.

Tabella 1

RISORSE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE DA FISCALIZZARE REGIONI A STATUTO ORDINARIO		
Numero Capitolo	Stato di previsione/Amministrazione di competenza	Denominazione Capitolo
2861	Ministero dell'economia e delle finanze	SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO A TITOLO DI QUOTA NON SANITA' DELLA COMPARTECIPAZIONE IVA
2080	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie	FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' (SOLO QUOTA REGIONI)
2090	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie	FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE
2121	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la disabilità e Ministro per gli affari regionali e le autonomie	FONDO DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE SORDE E CON IPOACUSIA
2102	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità	POLITICHE PER LA FAMIGLIA (FONDO PCM)
2106	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per lo Sport e i Giovani	FONDO POLITICHE DI INCENTIVAZIONE E SOSTEGNO ALLA GIOVENTU'
2108 PG 1	Ministero dell'economia e delle finanze/ PCM Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità	FONDO PER LE POLITICHE DELLE PARI OPPORTUNITA'
1710	Ministero dell'Università e della Ricerca	FONDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DELLE BORSE DI STUDIO
2043	Ministero dell'Istruzione e del Merito	SOMMA PER EROGAZIONE GRATUITA DI LIBRI DI TESTO
1465	Ministero dell'Istruzione e del Merito	FONDO PER L'ISTRUZIONE TECNOLOGICA SUPERIORE
1270	Ministero dell'Istruzione e del Merito	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE

**RISORSE PREVISTE A LEGISLAZIONE VIGENTE DA FISCALIZZARE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO**

Numero Capitolo	Stato di previsione/Amministrazione di competenza	Denominazione Capitolo
1527	Ministero dell'Istruzione e del Merito	FONDO UNICO PER IL WELFARE DELLO STUDENTE E PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
3550	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE
3671	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LE POLITICHE SOCIALI
3538	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
3553	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE
1232	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	CONTRIBUTO ALLE REGIONI PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO
2230 PG 2	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE (attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato) (finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato) (finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale) L. n. 144 / 1999 art. 68
1315 PG 1	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	FONDO NAZIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (AL NETTO CONTRIBUTO VENEZIA E OSSERVATORIO TPL)
7637	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI ED AI CONTROLLI FUNZIONALI
7638	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997
7639 PG 1	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE E DI ALTRE ATTIVITA' TRASFERITE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 143/1997
2325	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste	FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE
1386 PG 2	Ministero della Giustizia	SOMME DA TRASFERIRE A REGIONI, UNIVERSITA' E ENTI DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DESTINATI AL POTENZIAMENTO DELLA RETE VOLTA ALL'ASSISTENZA DELLE VITTIME DI REATO PER LA TUTELA SOCIALE E ASSISTENZIALE DELLE STESSE
1824	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI